

TRISPANE/P20180000628 - 30/01/2018

Spett.le

Regione VENETO

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Commissioni Valutazioni
Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV
Palazzo Linetti
Calle Priuli, 99 - Cannaregio
30121 - Venezia

PEC.: coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

Spett.le

Comune di SPINEA

Settore Edilizia Privata
Piazza Municipio, 1
30038 - Spinea (VE)

PEC.: urbanistica.comune.spinea.ve@pecveneto.it

Oggetto: Elettrodotto in doppia a 132kV denominato "Scorzè – Villabona" e "Scorzè – Spinea FS derivazione Pometon" rispettivamente cod. 23.683A1 e 23.684B1 interferente nelle campate tra i sostegni n. 312°, n. 313 e n. 314.

D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata "P.N.22" nel comune di Spinea (VE).

Richiesta Parere.

Con riferimento alla Vs. del 11.01.2018 prot. n. 11866, Vi comunichiamo che abbiamo esaminato il progetto ad essa allegato alla luce della normativa qui appresso specificata:

- **D.M. 449 del 21 marzo 1988** [in S.O. alla G.U. n. 79 del 5.4.1988] e successive modifiche ed integrazioni, recante norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne;
- **Legge n. 36 del 22 febbraio 2001** [in G.U. n. 55 del 7.3.2001], legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e relativo decreto attuativo emanato con **D.P.C.M. 8 luglio 2003** [in G.U. n. 200 del 29.8.2003].

Ai sensi di quest'ultima normativa, *"nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenza non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti sul territorio"*, devono essere rispettate le norme relative alle fasce di rispetto (DM 29 maggio 2008, par. 3.2). All'interno di dette fasce non è, infatti, consentita *"alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore"* (art. 4, comma 1, lett. h, legge 22 febbraio 2001 n. 36 *"Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"*). Il D.P.C.M. 8/7/2003 precisa inoltre (art. 6 comma 1) che *"per la determinazione delle Fasce di Rispetto, si dovrà far riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'art.4 ed alla portata in corrente in servizio normale definita dalle CEI 11.60..."*.

Ciò premesso, con riferimento al progetto trasmessoci, comunichiamo che:

- per quanto attiene al D.M. n. 449 del 21.03.1988, il progetto è compatibile con la linea elettrica di cui all'oggetto;

– sulla base dell'elaborato 6 da Voi trasmessoci, i fabbricati risultano posizionati al di fuori delle fascia di rispetto già comunicata al comune di Spinea con nostra precedente TRISPANE/P20170005117 del 16.10.2017 e relativo allegato grafico e, pertanto, non risultano interferenti con la fascia di rispetto dell'elettrodotto calcolata ai sensi della legge quadro e delle relative norme attuative sopra richiamate.


Precisiamo, inoltre, che il progetto dovrà, in ogni caso, essere realizzato tenendo conto delle seguenti ulteriori condizioni e prescrizioni, declinando fin d'ora qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali danni che dovessero derivare, a persone o cose, per il mancato rispetto delle medesime:

- I fabbricati non dovranno essere destinati a deposito di materiale infiammabile od esplosivo, né dovranno arrecare disturbo, sotto qualunque veste, all'esercizio della rete elettrica e non dovranno essere costruite piazzole destinate a deposito di gas a distanza inferiore a quelle previste di legge;
- L'eventuale piantumazione di essenze e/o l'installazione di torri e lampioni di illuminazione dovrà essere conforme a quanto previsto dal DM 449 sopra richiamato e alla norma CEI 64-7, (tenuto conto dello sbandamento dei conduttori e della catenaria assunta da questi alla temperatura di 40°C);
- Nella realizzazione del parcheggio, di recinzioni metalliche ed opere varie dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare il trasferimento a distanza, attraverso materiali metallici, dei potenziali originati dal normale funzionamento degli elettrodotti, i cui sostegni sono muniti di impianti di messa a terra e pertanto soggetti, in condizioni normali di esercizio, a dispersione di corrente;
- Non dovranno essere interrati i piedini in calcestruzzo del sostegno, né danneggiati i dispositivi di messa a terra (piattine di terra) dello stesso;
- Dovrà essere apposta una barriera (tipo new jersey o similare) a protezione del traliccio ubicato nel parcheggio previsto a servizio delle nuove unità immobiliari;
- Dovrà essere sempre garantito l'accesso pedonale e carraio ai sostegni ed ai conduttori per l'esecuzione della manutenzione ordinaria e/o su guasto per 365 giorni anno, 24 ore su 24.

Vi segnaliamo, infine, che i nostri conduttori sono da ritenersi costantemente in tensione e che l'avvicinarsi ad essi, a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 83 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 che trascriviamo in calce), sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di gru), costituisce pericolo mortale.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

Il Responsabile
Unità Impianti Camin – AOT di Padova



UICAM-TPR-F04-18
T23.683A1/684B1 – c.312-313 – Regione Veneto _ risposta
Copia a TPR

D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 - Art. 83

LAVORI IN PROSSIMITA' DI PARTI ATTIVE

1. Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX (5 metri per linee A.T. fino a 132 kV, 7 metri per 220 kV e 380 kV), salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.